m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000077.24-04-2025

*Il Ministro dell'Istruzione e del merito*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Università e della ricerca*

**Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106**

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca",* convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106 e, in particolare, l'articolo 7 concernente i *"Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per coloro che hanno superato un percorso formativo all'estero in attesa di riconoscimento";*

VISTO il comma 1 del citato articolo 7 che stabilisce che in sede di prima applicazione, coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge hanno superato, presso un'università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità ed hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, possono iscriversi ai percorsi di formazione attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, riferiti ad un solo grado di istruzione, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno;

VISTO il comma 3 del richiamato articolo 7 che rinvia al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per le disabilità e previo parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, la definizione dei criteri di ammissibilità dei percorsi formativi sul sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al comma 1 ed i corrispondenti requisiti di qualità; i contenuti dei percorsi riferiti ai diversi gradi di istruzione; le modalità di attivazione dei percorsi; i costi massimi; le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione; l'esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice;

VISTO l'articolo 7 bis del decreto legge n. 71/2024, che ha modificato l'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*, assegnando all'INDIRE, con il comma 1 bis la funzione di *formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa l'attivazione dei percorsi di formazione*

*per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti*;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate",* e in particolare gli articoli 12 e 13;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*" convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l'articolo 19, commi 1 e 1-bis;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";*

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*";

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante "*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito*";

VISTO il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante "*Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato*";

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;

VISTO il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 2 maggio 2024, n. 639, recante "*Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari" e, in particolare, le Tabelle A e B;*

VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale;

TENUTO CONTO delle proposte promosse dalle Organizzazioni Sindacali di categoria durante il confronto avviato ai sensi dell'articolo 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021;

ACQUISITO il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), approvato nella seduta plenaria n. 145 del 19 marzo 2025, trasmesso con nota acquisita a prot. n. 11374 del 19 marzo 2025;

RITENUTO di poter accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali e, in particolare, la richiesta formulata con riferimento alla previsione di una durata minima dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente decreto;

RITENUTO di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI:

- superare le differenze tra i percorsi di formazione erogati dall'INDIRE e i percorsi di formazione erogati dalle Università, per la diversa natura giuridica dei soggetti che erogano i corsi, essendo solo in capo agli Atenei la possibilità di rilasciare Crediti Formativi Universitari;
- erogare i corsi in presenza, in quanto le attività svolte online consentono di superare le criticità legate alla collocazione geografica delle Università, consentendo anche a docenti attualmente in servizio di conseguire la specializzazione e di consolidare la posizione eventualmente acquisita, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 2bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, ancorché si preveda che l'attività di tirocinio sia svolta in presenza presso istituzioni scolastiche diversificate per grado di istruzione;
- superare le differenze tra i percorsi ivi previsti ed i percorsi formativi previsti dal decreto ministeriale 30 settembre 2011, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249, poiché sono già coerenti con il profilo professionale, gli insegnamenti, i laboratori e il tirocinio, distinti per grado di istruzione, nonché le caratteristiche generali dei percorsi, degli esami, delle qualifiche dei docenti cui affidare gli insegnamenti e i laboratori;
- far corrispondere il numero di Crediti Formativi Universitari dei percorsi di cui trattasi a quelli rilasciati dai percorsi ordinari, dal momento che l'iscrizione ai percorsi attivati dall'INDIRE o dalle Università, è riservata a coloro che, ai sensi dell'art. 7 comma 1 decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, abbiano già svolto un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, prevalentemente sul territorio dell'Unione europea, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU come previsto dall'articolo 4 del presente decreto;

ACQUISITO il parere favorevole del Ministro per le disabilità, trasmesso con nota prot. n. 587 del 27 marzo 2025;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, espresso nella seduta del 9 aprile 2025;

ACQUISITO il concerto del Ministro dell'Università e della ricerca, espresso con nota prot. n. 4222 del 17 aprile 2025;

DECRETA

**Articolo 1**

(*Oggetto*)

1. Il presente decreto definisce nell'Allegato A, che ne costituisce parte integrante, i contenuti dei percorsi di formazione, riferiti ai diversi gradi di istruzione, attivati dall'INDIRE o dalle Università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, ai sensi dell'articolo 7 del decreto - legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106.

2. Il presente decreto definisce, altresì, i criteri di ammissibilità dei percorsi formativi svolti all'estero per l'insegnamento su posto sostegno ed i corrispondenti requisiti di qualità, nonché le modalità di attivazione dei percorsi di cui al comma 1, i costi massimi, le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, l'esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice.

**Articolo 2**

(*Requisiti per l'attivazione dei percorsi di formazione da parte delle Università*)

1. I percorsi di cui all'articolo 1 sono organizzati dall'INDIRE, o dalle Università autonomamente o in convenzione con l'INDIRE.

2. Le Università possono presentare al Ministero dell'istruzione e del merito la disponibilità ad attivare i percorsi di formazione se in possesso dei seguenti requisiti:

a) presenza di una proposta didattica conforme ai contenuti di cui all'Allegato A;
b) direzione del percorso di specializzazione affidata a un professore universitario di I o II fascia dei gruppi scientifico disciplinari a cui afferiscono gli insegnamenti obbligatori di cui all'Allegato A;
c) presenza di docenti a cui affidare gli insegnamenti dell'Allegato A, con competenze sui temi dell'inclusione;
d) presenza di laboratori affidati a docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno per il grado di istruzione per il quale è attivato il laboratorio;
e) presenza di tutor d'aula a supporto delle attività formative in modalità sincrona.

3. L'INDIRE attiva i percorsi di specializzazione tenendo a riferimento i requisiti di cui al comma 2.

**Articolo 3**

(*Modalità di attivazione dei percorsi di formazione sul sostegno*)

1. Il Ministero dell'Istruzione e del merito acquisisce dall'INDIRE la potenziale offerta formativa e, attraverso apposito avviso pubblico, la manifestazione di interesse delle Università all'attivazione dei percorsi di formazione, nonché la rispettiva potenziale offerta formativa. L'effettiva partecipazione ai predetti percorsi deve essere garantita a tutti coloro i quali sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e presentano istanza.

2. I percorsi erogati dalle Università in maniera autonoma o da quest'ultime in convenzione con l'INDIRE prevedono l'acquisizione di Crediti Formativi Universitari (CFU). I percorsi erogati dall'INDIRE prevedono l'acquisizione di crediti formativi afferenti al sistema ECTS.
In particolare:
- coloro i quali sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente decreto e non hanno maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi di formazione attivati dall'INDIRE o dalle Università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse, devono conseguire 48 crediti formativi, di cui 12 relativi all'attività di tirocinio;

- coloro i quali sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente decreto e hanno maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi di formazione attivati dall'INDIRE o dalle Università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse, devono conseguire 36 crediti formativi, intendendosi assolto, con il servizio effettivo, il tirocinio.

3. Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell'infanzia, entro il 30 giugno.

4. I percorsi si articolano in attività formative relative agli insegnamenti, in attività di laboratorio riferite alle tematiche indicate nell'Allegato B al decreto ministeriale 30 settembre 2011 ed in attività di tirocinio diversificate per gradi di istruzione. Gli insegnamenti forniscono ai corsisti conoscenze relative alle disabilità sensoriali e intellettive ovvero connesse a disturbi del neurosviluppo, assicurando competenze adeguate nelle diverse forme di disabilità.

5. Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica, comunque, sincrona; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10% delle ore previste per tali insegnamenti. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona. Nel caso di funzionamento di più corsi, le attività sincrone affidate ad uno stesso docente non possono svolgersi contemporaneamente nel medesimo orario. L'attività di tirocinio non può essere svolta in modalità online bensì in modalità in presenza presso istituzioni scolastiche diversificate per grado di istruzione. I percorsi si svolgono in non meno di quattro mesi.

6. Le assenze sono consentite nella misura massima del 10 per cento. Non è previsto il riconoscimento di Crediti Formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici.

7. Sono previsti esami in presenza al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio, con valutazione in trentesimi. Gli esami si intendono superati con voto non inferiore a 18/30.

8. Il percorso si conclude con l'esame finale di cui al successivo articolo 6.

9. A ciascun Direttore di corso possono essere assegnati fino ad un massimo di tre percorsi di formazione.

**Articolo 4**

(*Criteri di ammissibilità e requisiti di qualità dei percorsi formativi svolti all'estero*)

1. Possono iscriversi ai percorsi di formazione esclusivamente coloro i quali abbiano superato, presso un'università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell'Unione europea, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU e abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento espresso.

**Articolo 5**

*(Iscrizione ai percorsi di formazione*)

1. L'iscrizione ai percorsi di formazione di cui all'art. 1 è subordinata alla rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento del percorso formativo svolto all'estero sul sostegno per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero sia pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento espresso.

2. Alla rinuncia di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106.

3. La rinuncia è comunicata al Ministero dell'Istruzione e del merito esclusivamente con le seguenti modalità:

- tramite apposita piattaforma "Riconoscimento professione Docente", in caso di istanze per il riconoscimento del percorso formativo svolto all'estero sul sostegno, formulate all'Amministrazione attraverso la predetta piattaforma;
- tramite posta elettronica certificata, in caso di istanze per il riconoscimento del percorso formativo svolto all'estero sul sostegno, presentate all'Amministrazione in formato cartaceo.

4. All'atto di presentazione della domanda di iscrizione ai percorsi di cui all'art. 1, gli interessati comunicano all'INDIRE e alle Università gli estremi della rinuncia espressa secondo le modalità indicate nel precedente comma.

5. La domanda di iscrizione può essere rivolta o all'INDIRE o ad un'Università; in caso di eccedenza di iscrizioni presso le Università, queste provvederanno a trasmettere le domande eccedenti all'INDIRE.

6. L'iscrizione ai percorsi di formazione di cui all'art. 1 del presente decreto preclude la possibilità di iscriversi ai percorsi di cui all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

7. L'INDIRE e le Università sono titolari del trattamento dei dati personali in riferimento alle procedure di iscrizione e di frequenza.

**Articolo 6**

(*Esame finale*)

1. L'esame finale consiste in un colloquio da svolgersi in presenza su un elaborato scritto concernente uno studio di caso a scelta del corsista, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico-didattiche e all'uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l'inclusione.

2. Le sedi di svolgimento dell'esame finale sono individuate dall'INDIRE e dalle Università anche in collaborazione con le scuole polo per la formazione e comunicate agli Uffici scolastici regionali competenti territorialmente.

3. La commissione d'esame è composta dal direttore del corso o suo delegato, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso, nonché da un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale competente in riferimento alla sede d'esame, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni.

4. L'esame finale si intende superato da parte dei corsisti che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.

5. La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, è data dalla media tra il voto ottenuto nell'esame finale e la media dei voti conseguiti negli insegnamenti e nei laboratori. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.

6. La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione rilasciato dall'INDIRE o dall'Università che ha erogato il percorso. Il titolo rilasciato dalle Università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, è titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; il titolo rilasciato dall'INDIRE è titolo di specializzazione non universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale all'interno del sistema educativo di istruzione.

7. L’INDIRE e le Università trasmettono al Ministero dell’Istruzione e del merito gli elenchi dei docenti che hanno positivamente concluso i percorsi, distinti per grado di istruzione, nonché una relazione sull’andamento e sugli esiti dei percorsi di formazione.

**Articolo 7**

(*Costi a carico dei corsisti*)

1. Gli oneri relativi alla frequenza dei percorsi di formazione sono a carico dei corsisti.

2. L’importo del percorso di specializzazione, determinato nella misura massima di euro 1.500,00(millecinquecento/00) per coloro che devono conseguire, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del presente decreto, 48 crediti, e nella misura massima di euro 900,00(novecento/00) per coloro che devono conseguire, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del presente decreto, 36 crediti, è versato all’INDIRE o all’Università a seguito dell’avvenuta iscrizione.

3. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge dei competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO

Prof. Giuseppe VALDITARA

Firmato digitalmente da
VALDITARA GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

IL MINISTRO
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Sen. Anna Maria BERNINI

Firmato digitalmente da BERNINI ANNAMARIA
C=IT
O=MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

**Allegato A**

## Contenuti dei crediti formativi

Per ogni area la tabella esplicita i relativi ambiti e insegnamenti obbligatori, nonché per ciascuno di questi ultimi la quantificazione dei Crediti da acquisire, ivi compresi quelli riferiti alle attività di laboratorio, per un totale complessivo di 48 Crediti. Ogni Credito corrisponde a 25 ore di attività, comprensive anche dell'eventuale studio individuale.

| **Gruppi scientifico disciplinari** | **Denominazione SSD** | **Attività formative Insegnamenti obbligatori** | **ECTS/ CFU*** | **Tot. ECTS /CFU*** |
|---|---|---|---|---|
| Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche | PAED-02/A (ex M-PED 03) Didattica e pedagogia speciale | 1. Pedagogia speciale della gestione inclusiva del gruppo classe<br>2. Progettazione didattica, valutazione e documentazione dei processi di inclusione, con particolare riferimento al PEI<br>3. Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali<br>4. Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi del neurosviluppo<br>5. Didattica speciale: approccio metacognitivo e cooperativo | 18 | **27** |
| | PSIC-02/A (ex M-PSI 04) Psicologia dello sviluppo e dell'educazione | 6. Modelli inclusivi di interventi psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi del neurosviluppo<br>7. Psicologia dello sviluppo, dell'educazione e dell'istruzione: modelli di apprendimento | 5 | |
| Area 12 Scienze giuridiche | GIUR/05 – Diritto costituzionale e pubblico GIUR/06 Diritto amministrativo e pubblico (ex. IUS 09) | 8. Legislazione primaria e secondaria riferita all'inclusione scolastica | 2 | |
| Area 6 Scienze mediche | MEDS-20/B (ex MED 39) Neuropsichiatria infantile | 9. Neuropsichiatria infantile | 2 | |
| Tirocinio | Il tirocinio – esclusivamente quello diretto - è svolto presso istituzioni scolastiche diversificate per grado di istruzione:<br>- tirocinio diretto<br>- rielaborazione dell'esperienza personale ed organizzazione delle competenze professionali ("dimensione operativa o tirocinio diretto" e "tirocinio indiretto)<br>- nuove tecnologie per l'apprendimento - TIC | | 6<br>3<br>3 | **12** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Laboratori | Laboratori diversificati per grado di scuola, anche con riferimento all'uso delle tecnologie per l'apprendimento, per la specificazione dei quali si rinvia alla tabella all'allegato B al DM 30 settembre 2011. | 7 | **7** |
| Esame finale | | 2 | **2** |
| **Totale** | | | **48** |

*Crediti Formativi Universitari per i percorsi erogati dalle Università autonomamente o in convenzione con l'INDIRE. ECTS per i percorsi erogati dall'INDIRE.

** Le attività di laboratorio sono realizzate privilegiando modalità di apprendimento cooperativo e collaborativo, ricerca-azione, apprendimento metacognitivo, attraverso:

- lavori di gruppo, simulazioni, approfondimenti, esperienze applicative in situazioni reali o simulate;
- esperienze applicative relative ad attività formative nei settori disciplinari caratterizzanti la classe (gestione del gruppo-classe).